

## REGOLAMENTO (CE) N. 509/97 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1997

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo a talune modalità d'applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che un accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra, di seguito denominato «l'accordo», firmato a Bruxelles l'11 novembre 1996, prevede, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, che entrino in vigore le disposizioni di quest'ultimo in materia di scambi e misure connesse e che si applichino in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 1997<sup>(4)</sup>;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2402/96<sup>(6)</sup>; che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni è necessario ripartire su un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai

titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazione connesso alla natura del regime nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori;

considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica slovena, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote del dazio doganale sono indicati nell'allegato I.

#### Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono scaglionati nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

#### Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata.

- a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati

(1) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 5.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(3) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(4) GU n. L 344 del 31. 12. 1996, pag. 1.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 14.